



Disposizioni per la conclusione dell'anno formativo per i percorsi di IeFP AF 2020-2021

- **Deroga articolazione didattica**

Le attività formative vengono erogate in una logica di raggiungimento degli obiettivi in termini di competenze in esito all'intero percorso, articolato su più annualità formative; ciò consente di derogare all'articolazione didattica e al rapporto tra formazione culturale diretta all'acquisizione degli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base e formazione professionale diretta al conseguimento di una qualifica professionale specifica prevista dal Repertorio nazionale di IeFP, al quadro orario e alla quantificazione del singolo monte ore previsto in fase progettuale per ogni Unità Formativa Capitalizzabile (UFC) o intervento progettuale (con esclusione delle attività individuali accompagnamento orientamento personalizzazione /COI), fatto salvo quanto previsto dal D.M. 12/10/2015 per gli allievi in apprendistato.

- **Frequenza ai fini dell'ammissione agli scrutini e agli esami finali**

Ai fini dell'ammissione agli scrutini ed agli esami finali l'allievo deve aver frequentato almeno il 75% del monte ore del percorso realizzato (esami compresi); il consiglio di corso può proporre alla Regione deroghe motivate.

In ogni caso le attività devono concludersi con gli esami, ove previsti, entro un termine utile a consentire la frequenza all'annualità successiva o a percorsi successivi.

- **Accertamento e valutazione degli apprendimenti dell'anno formativo e per l'ammissione agli esami**

La valutazione delle attività didattiche costituisce un dovere da parte del docente ed un diritto da parte dello studente.

Gli organi collegiali deliberano in presenza ma, ove le condizioni logistiche o personali non lo consentano, sarà ammessa la modalità telematica di videopresenza durante tutta l'attività di discussione e deliberazione; il verbale riporterà in calce la situazione ove necessario.

La valutazione degli apprendimenti nel corrente anno formativo deve considerare:

- la specificità e singolarità della situazione
- il grado di continuità della didattica realizzata con FAD, project work e altre modalità non previste in fase progettuale
- la specificità educativa dei soggetti con particolari condizioni personali (L 104/92, DSA, BES e altri bisogni educativi non certificati, etc) o tecniche (dotazione di idonea strumentazione, connettività etc)

- le difficoltà tecnico organizzative e/o socio economica di alcuni soggetti e delle rispettive famiglie;
- la riduzione delle attività formative pratico professionali in azienda e la diversa articolazione delle attività di laboratorio;
- il raggiungimento in esito all'intero ciclo formativo (triennale, quadriennale o annuale per i quarti anni) degli obiettivi formativi espressi in competenze culturali o tecnico professionali.

Si evidenzia che la valutazione sulle competenze acquisite, relativa sia alla macroarea culturale di base che a quella tecnico-professionale, non si limita ai risultati formativi dell'ultimo anno, ma considera anche quanto lo studente ha acquisito frequentando l'intero percorso triennale (o annuale per il quarto anno) e quanto è stato rilevato durante l'esperienza di formazione in azienda, nonché la maturazione personale in termini di responsabilità, soft skill e competenze di cittadinanza. Pertanto, specialmente in questa specifica situazione, si deve considerare sia quanto lo studente ha acquisito frequentando l'intero percorso triennale (o annuale per il quarto anno) sia quanto è stato rilevato durante l'esperienza in azienda e/o la realizzazione di project work.

La valutazione in ordine all'ammissione all'anno successivo rimane di competenza del consiglio di corso/classe, il quale si esprimerà sulla idoneità o non idoneità (ammissione o non ammissione in caso di esami); il consiglio può deliberare a maggioranza l'ammissione alla successiva annualità prevedendo eventuali azioni di recupero in caso di debiti formativi recuperabili.

Va comunque attentamente valutata la non ammissione dei soggetti che:

- non hanno raggiunto la percentuale di frequenza minima nei termini già sopra indicati al punto *Frequenza ai fini dell'ammissione agli scrutini e agli esami finali*;
- hanno dimostrato condizioni di impegno e raggiungimento degli obiettivi formativi incompatibili con l'ammissione all'anno successivo o con l'ammissione all'esame e non hanno quindi raggiunto un punteggio di ammissione uguale o superiore a 50/100 per la qualifica o 60/100 per il diploma.

I giudizi di non idoneità o non ammissione all'esame o all'annualità successiva devono essere debitamente verbalizzati e motivati.

- **Composizione della commissione d'esame**

La commissione d'esame è composta nei termini prevista dalla DGR n.1377/2020 e della nota n. 548923 del 24/11/2020 della Direzione formazione e istruzione.

Il punto 1 delle Linee guida – Allegato A alla citata DGR prevede che la commissione è integrata da almeno 2 ulteriori componenti interni scelti tra i docenti, garantendo comunque la presenza di un docente dell'area tecnico professionale e un docente dell'area culturale

Al fine di agevolare le procedure d'esame la scuola può individuare altri 2 componenti interni aggiuntivi, con le stesse caratteristiche.

Nel caso in cui una commissione sia chiamata ad esaminare corsi con più figure in uscita, la composizione della commissione prevederà la presenza del medesimo presidente e di docenti con competenze specifiche inerenti le figure in uscita da validare.

Il consiglio di classe individua i docenti componenti e presenta le proposte al presidente della commissione all'atto di insediamento.

In ogni caso è opportuno attivare più commissioni sulla stessa sede al fine di accelerare le operazioni laddove il numero di classi lo richieda.

Per la specificità dei progetti e piani formativi individuali e per la tempistica di erogazione delle attività in azienda, è possibile prevedere più sessioni d'esame per i corsi realizzati in modalità duale.

- **Prove d'esame**

Le prove di esame per la qualifica o il diploma professionale sono adeguate alla specificità del corrente anno formativo.

Gli esami del corrente anno formativo vengono svolti in modalità semplificata in presenza, nel rispetto di tutte le misure igienico-sanitarie, di distanziamento interpersonale minimo e di protezione individuale stabilite dalla normativa in vigore alla data dell'esame; l'accesso degli allievi e del personale di supporto dovrà essere regolamentato ed effettuato in maniera da consentire le necessarie misure di igienizzazione. In ordine all'applicazione delle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica con particolare riferimento alle fasi d'esame si rimanda alle disposizioni vigenti.

La Commissione, presenterà al Presidente lo sviluppo del percorso formativo con particolare riguardo alle attività didattiche realizzate nel corrente anno formativo con le modalità di:

- formazione in presenza,
- stage realizzato pienamente o parzialmente o stage sostituito dal/dai Project Work,
- formazione a distanza sincrona e asincrona

che hanno caratterizzato lo specifico corso.

Tali modalità di erogazione connoteranno necessariamente l'impianto dell'esame con l'obiettivo di valutare da un lato l'acquisizione delle competenze in esito al percorso triennale (o annuale), dall'altro la maturazione complessiva dell'allievo anche a seguito della seconda parte dell'AF caratterizzato dalla necessità di gestire continue complessità in risposta alla pandemia.

La sessione d'esame è articolata in una o più giornate secondo il numero degli allievi da sottoporre ad esame, indicativamente da un minimo di 2 ad un massimo di 3 giorni.

L'esame in presenza deve sia valorizzare che accertare le competenze culturali di base, tecnico professionali e trasversali; in ogni caso, vanno garantiti criteri di valutazione equi ed omogenei per tutti gli allievi della medesima classe/corso, condivisi in fase di progettazione e presentazione dell'esame al presidente.

Le valutazioni da remoto saranno possibili in caso di sopravvenuta e accertata impossibilità alla presenza di ordine collettivo (es. disposizioni emergenziali, inidoneità della sede etc). Nei casi di prova da remoto la scuola si accerta che i soggetti dispongano di idonea strumentazione e collegamento o mette a disposizione la necessaria strumentazione.

Nel caso di accertata impossibilità alla presenza di singoli allievi, i candidati potranno sostenere gli esami in una sessione straordinaria.

- **Struttura della prova d'esame di qualifica o diploma professionale e conseguimento del titolo**

La prova d'esame per la qualifica professionale consiste in un colloquio e in una prova pratica.

Il colloquio deve accertare e valorizzare le competenze culturali di base, tecnico professionali e trasversali, anche con l'esposizione dei risultati di project work o di altri elaborati quali tesine, progetti, relazioni, ricerche.

La prova pratica accerta e valorizza le competenze tecnico professionali e trasversali, anche con modalità non esclusivamente laboratoriali o che prevedano l'utilizzo di prodotti elaborati in alcune precedenti fasi realizzative (es. lavori di project work, semilavorati, etc.).

Il colloquio accerta almeno due competenze di base e prevede un punteggio massimo attribuibile di 100 punti, con incidenza del 50 % sul punteggio complessivo della prova d'esame; la prova pratica accerta almeno due competenze tecnico professionali e prevede un punteggio massimo attribuibile di 100 punti, con incidenza del 50 % sul punteggio complessivo della prova d'esame.

Il punteggio finale che determina l'idoneità al conseguimento della qualifica viene calcolato sommando il punteggio di ammissione (60%) al punteggio di valutazione degli esami finali (40%).

Alle prove potranno partecipare anche altri docenti del corso, con possibilità di intervento ma non di deliberazione.

E' possibile utilizzare la modulistica già in uso, avendo cura di modificare le formule ivi contenute nei report finali già in uso ove non già predisposti aggiornati dalla Regione per gli esami 2021.

Presentazione delle proposte di calendario esami

E' necessario presentare le proposte di calendario esami in ARCODE e con le modalità già previste, almeno 30 giorni prima della data proposta.

E' necessario che al caricamento sia posta particolare attenzione nell' indicare:

- codice corso
- data della riunione preliminare che deve corrispondere al giorno di inizio esame, indicando l'ora;
- orario di inizio e fine esame: è consigliata la formula *fino a conclusione dei lavori*;
- numero di giorni previsti di commissione, avendo cura di mettere il flag se è compreso anche il sabato (massimo 3 gg)
- luogo, indirizzo completo e numero di telefono della sede dove viene svolto l'esame.

Il calendario è da intendersi accolto **solo** all'atto della conferma regionale di accettazione della proposta e di nomina del presidente.

Gradimento

Il questionario di gradimento viene erogato esclusivamente durante l'attività didattica in presenza.

Esame da privatista

Le presenti disposizioni si applicano anche agli esami per allievi privatisti.

Le candidature vanno presentate alla Scuola della Formazione Professionale entro 30 giorni prima della data di esame.

Indicazioni specifiche per il sistema duale

Anche per l'anno formativo corrente, preso atto della estrema difficoltà alla ripresa delle attività di formazione in azienda, specialmente in apprendistato, si proseguirà con lo sforzo per individuare nelle sedi competenti una soluzione normativa o amministrativa od organizzativa, che consenta di chiudere i corsi preferibilmente entro il 31 agosto 2021, e comunque entro il corrente anno. In ogni caso le attività dovranno chiudersi prima dell'avvio del prossimo anno formativo, laddove si prevede un'annualità successiva (ad

esempio, quarti anni o IFTS). Si dispone pertanto di sospendere, anche per l'anno formativo corrente, le prescrizioni relative a:

- *Decurtazioni per mancato raggiungimento della percentuale di apprendisti.* Per gli interventi formativi in conclusione nell'anno formativo in corso che non raggiungono la percentuale di apprendisti richiesta dalle direttive o definita dal progetto finanziato, non si provvederà alla rideterminazione del contributo pubblico relativo all'intervento interessato nella misura definita dalle direttive stesse.
- *Obbligo di 100 ore su base semestrale prevista per gli allievi in apprendistato.* Per le attività suddette non si provvederà alla rideterminazione del contributo pubblico in caso di mancato raggiungimento di un numero di ore su base semestrale inferiore a 100 complessive per ogni contratto di apprendistato.